



# COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione n° 5 del 15/03/2023 Consiglio Comunale

### Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica

**OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale cartelle di pagamenti ai sensi dell'articolo 1, commi 227 -229, Legge n. 197/2022.**

L'anno duemilaventitre addì 15 - quindici - del mese marzo alle ore 20:00, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il consiglio comunale, in videoconferenza/presenza:

Alla **Votazione** erano presenti i seguenti Consiglieri:

Albertini Daniele	Consigliere	Assente
Aldrighetti Angelica	Consigliere	Presente
Armanini Luca	Consigliere	Presente
Badolato Francesca	Consigliere	Presente
Bellotti Gianluca	Consigliere	Presente
Bressi Floro	Consigliere	Presente
Failoni Mirko	Vice Sindaco	Presente
Fedrizzi Maria	Consigliere	Presente
Ladini Arianna	Consigliere	Presente
Litterini Simone	Consigliere	Presente
Mattevi Monica	Sindaco	Presente
Nicolli Simone	Consigliere	Presente
Rigotti Danilo	Consigliere	Presente
Rimmaudo Alessio	Consigliere	Presente
Zappacosta Giustino	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale: **Federica Giordani**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mattevi Monica della sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; prorogato poi al 31 marzo 2023, entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it).

Considerato che l'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della deliberazione di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata

dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Visto che dalle verifiche in corso da parte dei competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a poche centinaia di euro, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 importi non significativi, situazione che non giustifica comunque la scelta di aderire alla previsione normativa in parola.

Evidenziato come per il Comune di Stenico l'impatto di questa rottamazione sarebbe stato comunque molto contenuto anche in virtù della rottamazione che ha già in automatico e senza discrezionalità di scelta interessato il periodo dal 2000 al 2010 a seguito di una norma del 2019.

Considerato come lo sgravio, parziale, non porterebbe alla definizione del rapporto tra contribuente/Ente impositore/Agente della riscossione (che sarebbe potuto derivare solo dalla completa eliminazione di partite oramai datate e, quindi, sempre più difficili da riscuotere), per tradursi in una riduzione parziale delle somme dovute, con onere del Comune di definire comunque posizioni difficili perché pendenti da molti anni.

Ritenuto che detta scelta viene portata avanti per ragioni di equità sostanziale, dato che automatismi di questo tipo creano inevitabilmente una disparità verso i cittadini che i tributi li hanno pagati e continuano a pagarli.

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Dato atto come detta scelta, ai sensi del comma 231 della L. 197/2022, non precluderà a tutti i contribuenti di definire, con gli stessi benefici previsti dallo stralcio parziale, tutte le cartelle notificate fino al 30 giugno 2022, introducendo quindi un

condono molto più rilevante e che estenderà i suoi effetti anche agli atti più recenti emessi dal Comuni, ai quali – in relazione a tale seconda procedura di definizione agevolata – non è stata inspiegabilmente accordata nella Legge di bilancio la possibilità di manifestare la propria contrarietà allo sgravio parziale delle cartelle in cui siano iscritti propri crediti, situazione che rende forse poco utile l'adempimento rimesso ai comuni ai sensi dei cennati commi 227 e 228.

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Dato atto come sulla presente proposta di deliberazione non debba acquisirsi, ex art. 210 della L.R. 03,05,2018 n. 2 e s.m., il parere dell'Organo di revisione.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 05 dd. 29.03.2018.

Vista la deliberazione n. 4 di data odierna, immediatamente eseguibile con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023 – 2025 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2023 – 2025;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile del Servizio finanziario; sub lettera A/.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. di non applicare, per quanto esposto in premessa, ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 marzo 2023 individuando quale responsabile del procedimento il Segretario comunale;

3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di permettere l'invio della deliberazione entro i termini previsti
6. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Mattevi Monica  
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Federica Giordani  
(Firmato digitalmente)

---

### AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 20/03/2023 al 30/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Federica Giordani  
(Firmato digitalmente)

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Addì 15/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Federica Giordani  
(Firmato digitalmente )